

Codice A1811B

D.D. 12 gennaio 2022, n. 30

**PNRR, Missione 3, Componente 1, Intervento 1.6 "Potenziamento delle linee regionali".
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 439/2021.
Approvazione Schema di Accordo (art.3).**



ATTO DD 30/A1800A/2022

DEL 12/01/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

OGGETTO: PNRR, Missione 3, Componente 1, Intervento 1.6 “Potenziamento delle linee regionali”. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 439/2021. Approvazione Schema di Accordo (art.3).

Premesso che:

il 13 luglio 2021 il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio che ha recepito la proposta della Commissione europea;

il Piano italiano, che si declina in sedici Componenti, raggruppate in sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute), comprende misure che si articolano intorno a tre assi strategici, condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale;

con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021) è stata disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie (191,5 miliardi di euro) previste per l'attuazione dei singoli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alle Amministrazioni centrali titolari, indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse, le corrispondenti milestone e target: alla Missione M3 Componente C1 Intervento 1.6 “Potenziamento delle linee regionali” sono assegnate risorse per € 936.000.000,00.

Considerato che:

la Missione 3 “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” si articola in due componenti: la prima componente “Investimenti sulla rete ferroviaria” prevede interventi che sono destinati allo sviluppo del sistema ferroviario italiano; questa componente è, tra l'altro, dedicata al completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità ed alta capacità, all'integrazione fra questi e la rete ferroviaria regionale e alla messa in sicurezza dell'intera rete ferroviaria;

l'obiettivo principale è potenziare il trasporto su ferro di passeggeri e merci, aumentando la capacità e la connettività della ferrovia e migliorando la qualità del servizio lungo i principali collegamenti nazionali e regionali, anche attraverso il rafforzamento dei collegamenti transfrontalieri.

Preso atto che, nell'ambito di tale linea di intervento, con Decreto n. 439 del 09/11/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili:

- sono state assegnate, tra l'altro, alla Regione Piemonte risorse per € 140.500.000,00 da destinarsi ad interventi di "Potenziamento ed ammodernamento intera rete" sulle linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana;
- è stato disposto che, in attesa del perfezionamento del trasferimento della gestione delle suddette linee a RFI, gli interventi vengano effettuati, da RFI o da altro soggetto attuatore individuato da ciascuna Regione interessata e che tale individuazione è formalizzata con specifici accordi sottoscritti dallo stesso Ente territoriale, da RFI o altro soggetto attuatore e dagli attuali gestori dell'infrastruttura regionale;
- al punto 2 si prevede che "Le Amministrazioni di cui al comma 1 (per il Potenziamento delle ferrovie regionali il MIMS) provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi";
- è stabilito che la Regione Piemonte, il Soggetto Attuatore e il Soggetto Gestore s'impegnano a regolare i propri rapporti con un Accordo, come individuato all'art.3, volto anche a garantire il rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato del medesimo Decreto.

Tenuto conto che:

sulla linea ferroviaria Torino-Ceres è in corso l'attività di "Interconnessione tra la linea ferroviaria Torino-Ceres e il passante ferroviario di Torino in corrispondenza della stazione Rebaudengo", nell'ambito della quale è prevista la banalizzazione della tratta Torino-Ciriè, intervento attuato per conto della Regione Piemonte da SCR Piemonte S.p.A.;

a seguito di istanza della Regione Piemonte, con decisione della Commissione Europea del 14/08/2020 è stato stabilito l'elenco delle proposte qualificate di "interesse comune" per ricevere l'assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020 Settore dei trasporti e tra gli interventi dell'azione "C.4. Actions implementing transport infrastructure in nodes of the Core Network, including urban nodes" ha trovato approvazione (decisione C(2020) 5508 del 14/08/2020) il suddetto intervento n. 2019-IT-TM0338-W "RAIL-TO-AIR - Enhancing the Rail interconnection between Torino urban node, Airport and related hinterland" per € 73.238.908,00 ottenendo un finanziamento UE per € 14.647.781,60 (pari ad una percentuale di contributo del 20%);

con le disponibilità finanziarie aggiuntive derivanti dal suddetto finanziamento europeo, sarà possibile realizzare una parte degli interventi di sicurezza ferrovia per la linea Torino-Ceres presentati nel bando, ovvero la banalizzazione del tratto Torino-Ciriè, in quanto il quadro economico di progetto dell'intervento per la banalizzazione della tratta ferroviaria stessa ammonta a complessivi € 31.709.836,88;

l'articolo 47, comma 1, del D.L. 50/2017 (convertito con legge 96/2017) prevede che "al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza

delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali”;

il comma 4 del suddetto articolo 47 prevede che “le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie per la copertura finanziaria”;

con deliberazione n. 12-8165 del 20/12/2018, integrata con deliberazione n. 30-1596 del 26 giugno 2020, la Giunta regionale ha dato disposizioni alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica per l’attivazione di un tavolo di lavoro con i Soggetti interessati finalizzato a verificare le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per la stipula, ai sensi del soprarichiamato comma 4, di un accordo per disciplinare la gestione unitaria con l’infrastruttura ferroviaria nazionale delle ferrovie Canavesana e Torino-Ceres.

Preso inoltre atto che con nota n. 9164 del 17/11/2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha chiesto alle Regioni di avviare, ai sensi dell’articolo 3 del suddetto DM 439/2021, la procedura di individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e di procedere con ogni attività utile alla stipula del conseguente Accordo.

Dato atto che la Giunta con D.G.R. n.17-4385 del 22/12/2021 "PNRR, Missione 3, Componente 1, Intervento 1.6 "Potenziamento delle linee regionali". Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile 439/2021. Individuazione dei Soggetti attuatori e del Referente del procedimento. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023: iscrizione delle risorse assegnate." ha, tra l’altro, individuato i seguenti soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di “Potenziamento ed ammodernamento intera rete” sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana:

- SCR Piemonte S.p.A. per il completamento dell’intervento di banalizzazione della tratta ferroviaria Torino-Ciriè nell’ambito dell’interconnessione della ferrovia Torino-Ceres alla rete RFI, nel limite di spesa pari a € 20.000.000,00;
- RFI S.p.A. per interventi di potenziamento delle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana, per interventi volti al subentro di RFI spa nella gestione dell’infrastruttura e per interventi di adeguamento delle linee agli standard della Infrastruttura ferroviaria Nazionale, nel limite di spesa pari a € 120.500.000,00.

Ritenuto, per tutto quanto sopra:

di dare avvio con sollecitudine a quanto previsto dal Decreto n. 439/2021, garantire il rispetto dei tempi dettati dal MIMS con la nota di cui sopra e il proficuo utilizzo delle risorse stanziare;

di approvare lo schema di Accordo, allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che formalizza gli impegni tra Regione Piemonte, G.T.T. S.p.A. (in qualità di soggetto gestore), SCR Piemonte spa e R.F.I. S.p.A (in qualità di soggetti attuatori) per dare

attuazione agli interventi di “Potenziamento ed ammodernamento intera rete” previsti dal PNRR sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana come finanziati dal DM n. 439/2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77
- legge regionale 29 luglio 2021 n. 21 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie"
- Decreto Ministeriale n.439 del 09/11/2021

determina

di approvare lo schema di Accordo, allegato facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che formalizza gli impegni tra Regione Piemonte, G.T.T. S.p.A. (in qualità di soggetto gestore), SCR Piemonte spa e R.F.I. S.p.A (in qualità di soggetti attuatori) per dare attuazione agli interventi di “Potenziamento ed ammodernamento intera rete” previsti dal PNRR sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana come finanziati dal DM n. 439/2021;

di autorizzare le Parti ad apportare modifiche non sostanziali al testo approvato con il presente atto;

di demandare al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture l’invio dell’Accordo sottoscritto dalle Parti al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 e ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n.33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web della Regione Piemonte.

MC / mc

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Salvatore Martino Femia

Allegato

**ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
SULLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI TORINO-CERES E
CANAVESANA, A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO
NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA (PNRR)
ITALIANO- DECRETO N. 439/2021.**

PREMESSO CHE:

- 1 in data 12 febbraio 2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- 2 è stato emanato il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- 3 è stato emanato il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, n. 386, concernente l’istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- 4 è stato emanato il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia”;

- 5 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1 del citato Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;
- 6 in data 29/07/2021 l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LLPP ha approvato le "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" previste dall'art. 48, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- 7 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- 8 il PNRR è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- 9 la Missione 3 Componente 1 del suddetto PNRR – investimento 1.6 – che prevede una dotazione per il periodo 2021 – 2026 di 936 milioni di euro destinate al "Potenziamento delle linee regionali";
- 10 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 con cui le risorse dell'investimento 1.6 "Potenziamento delle linee ferroviarie regionali", pari a 936 milioni di euro, sono state assegnate al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS);
- 11 è stata acquisita l'intesa della Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 3 novembre 2021;

12 in data 09/11/2021 è stato emanato il Decreto del MIMS n. 439, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.301 del 20/12/2021, che dispone il riparto di quota parte delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, dell'intervento 1.6 "Potenziamento delle linee regionali" di cui alla Missione 3 Componente 1 del PNRR pari complessivamente a € 936 milioni di euro, assegnate dalla tabella A del decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (nel seguito, per brevità, Decreto). Alla Regione Piemonte sono destinate risorse pari a € 140.500.000,00 per il "Potenziamento ed ammodernamento intera rete".

Dato atto che:

13 l'infrastruttura «Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase» è stata inserita nel "Programma delle Infrastrutture Strategiche" (PIS) di cui al comma 1, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

14 il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte e il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., stipularono il 31 ottobre 2006 l'Accordo di Programma Quadro "Reti Infrastrutturali di Trasporto" che prevedeva lo sviluppo dei progetti preliminare e definitivo dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino – Ceres con il passante ferroviario R.F.I. lungo l'asse di Corso Grosseto;

15 con Deliberazione n. 101/2012 del 26/10/2012 (G.U. n. 120 del 24/05/2013), il CIPE ha approvato, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica,

dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo dell'intervento "Collegamento interrato della linea ferroviaria Torino – Ceres al nodo ferroviario di Torino (rete RFI – passante ferroviario) lungo la direttrice di Corso Grosseto" (Cod. 012PS12), ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

16 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 20-4223 del 30.07.2012, ha assegnato alla Società di Committenza Regionale - S.C.R. Piemonte S.p.A. l'intervento relativo alla "Realizzazione dell'interconnessione della linea ferroviaria Torino - Ceres con il passante ferroviario a Rebaudengo";

17 con apposita Convenzione stipulata il 7/8/2013, poi modificata in data 18/10/2017 e integrata in data 24/03/2021, (Rep. Atti R.P. n.340/2013, Rep. Atti R.P. n.234/2017 e Rep. Atti R.P. n.150/2021) sono stati regolamentati i rapporti tra la Regione Piemonte ed S.C.R. Piemonte S.p.A. per l'attuazione di tutte le opere necessarie per la realizzazione dell'intervento di interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario e Rebaudengo;

18 la Regione Piemonte, di concerto con S.C.R. Piemonte S.p.A., ha presentato il dossier per partecipare al Bando CEF Transport 2019 – General Envelope denominato "Reflow Call" per poter accedere alle risorse messe a disposizione dalla misura contributiva per interventi in infrastrutture di trasporto;

19 con l'intervento proposto, denominato RAIL-TO-AIR "Enhancing the

Rail interconnection between Torino urban node, Airport and related hinterland” si è dato evidenza del lavoro svolto per interconnettere il centro urbano di Torino con l’aeroporto di Torino-Caselle attraverso un upgrade della linea ferroviaria Torino – Ceres, che rappresenta una importante linea ferroviaria della rete ferroviaria regionale;

20 con decisione della Commissione Europea del 14/08/2020 è stato stabilito l'elenco delle proposte qualificate di “interesse comune” per ricevere l'assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del CEF (Connecting Europe Facility) 2014-2020 Settore dei trasporti e tra gli interventi dell’azione “C.4. Actions implementing transport infrastructure in nodes of the Core Network, including urban nodes” ha trovato approvazione (decisione C(2020) 5508 del 14/08/2020) il suddetto intervento n. 2019-IT-TM0338-W “RAIL-TO-AIR - Enhancing the Rail interconnection between Torino urban node, Airport and related hinterland” per € 73.238.908,00 ottenendo un finanziamento UE per € 14.647.781,60 (pari ad una percentuale di contributo del 20%);

21 con le disponibilità finanziarie aggiuntive derivanti dal suddetto finanziamento europeo, sarà possibile realizzare una parte degli interventi di sicurezza ferrovia per la linea Torino-Ceres presentati nel bando, ovvero la banalizzazione del tratto Torino-Ciriè, in quanto il quadro economico di progetto dell’intervento per la banalizzazione della tratta ferroviaria stessa ammonta a complessivi € 31.709.836,88.

Dato atto inoltre atto che:

22 l’art. 47, comma 1 del D.L. 50/2017 (convertito con legge 96/2017) prevede che *“Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della*

compatibilità degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali”;

23 l’art. 47, comma 2 del D.L. 50/2017 (convertito con legge 96/2017) prevede che *“Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui al comma 1 nell’ambito di apposito contratto con le regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed incoerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza”;*

24 il DM del 16/04/2018, n. 210 che, ai sensi dell’art. 47, comma 3 del D.L. 50/2017 (convertito con legge 96/2017) individua il primo elenco di linee ferroviarie regionali che assumono rilevanza per la rete ferroviaria nazionale e che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee, includendo in esso parte delle ferrovie regionali interessate dagli interventi previsti per le ferrovie regionali nel PNRR tra cui le ferrovie Torino-Ceres e Canavesana;

25 l’art. 47, comma 4 del D.L. 50/2017 (convertito con legge 96/2017) prevede che *“Le Regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee*

regionali e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. possono altresì concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie per la copertura finanziaria”.

Considerato che:

26 la Regione Piemonte con nota n. 63095 del 17/12/2020 ha inviato al Ministero la proposta di interventi per le ferrovie regionali del Piemonte da finanziare a valere sul Recovery Fund, anche alla luce delle attività di cui alla DGR n. 12-8165 del 20/12/2018 che hanno ad oggetto le verifiche tecniche, amministrative ed economiche per il subentro di RFI nella gestione delle ferrovie in concessione regionale ai sensi dell’art. 47, comma 4 del DL 50/2017;

27 la Regione Piemonte, con deliberazione di Giunta del 22/12/2021 n. 17-4385 "PNRR, Missione 3, Componente 1, Intervento 1.6 "Potenziamento delle linee regionali". Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 439/2021. Individuazione dei Soggetti attuatori e del Referente del procedimento. Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023: iscrizione delle risorse assegnate." ha, tra l’altro, individuato i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di “Potenziamento ed ammodernamento intera rete” sulle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana;

28 in ottemperanza all'art. 12 del suddetto Decreto, la Regione, i Soggetti Attuatori e il Soggetto Gestore s'impegnano a regolare i propri rapporti mediante stipula del presente Accordo.

Tutto ciò premesso,

FRA

la Regione Piemonte con sede in Torino, piazza Castello 165, C.F. e P.IVA 80087670016, per la quale interviene nel presente atto , nella sua qualità di Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e logistica della "Regione"

E

la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A, C.F. e P.IVA 09740180014, di seguito denominata "SCR", con sede in Torino, corso Marconi 10, rappresentata da, in qualità di

E

la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1 (Codice Fiscale/Registro Imprese n. 01585570581 - Partita I.V.A. n. 01008081000), rappresentata da, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Torino,

E

il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. con sede in Torino, C.so Turati n.19/6, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08555280018, Partita IVA 08559940013, rappresentato da nella sua qualità di, quale rappresentante legale del "Soggetto Gestore" di seguito congiuntamente definite anche come "Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente Accordo regola i rapporti tra la Regione, il Soggetto Gestore GTT spa ed i Soggetti Attuatori SCR Piemonte spa ed RFI spa, al fine di dare attuazione al Decreto n.439/2021, per la realizzazione e messa in servizio dell'intervento di "Potenziamento ed ammodernamento intera rete" nel limite dell'importo ammesso a finanziamento pari a € 140.500.000,00 secondo la seguente ripartizione:

1_ a cura di SCR Piemonte spa: Interconnessione Torino-Ceres - Completamento dell'intervento di banalizzazione della tratta Torino-Ciriè per complessivi € 20.000.000,00;

2_ a cura di RFI spa, per complessivi € 120.500.000,00:

- Interventi di modifica al PRG della stazione di Settimo ricadenti su asset regionale ed indispensabili all'attivazione dell'ACC;
- Elettificazione tratta montana Rivarolo-Pont della ferrovia Canavesana
- Sotto Stazione Elettrica di Ciriè
- Manutenzione straordinaria interventi di adeguamento a standard RFI sulle ferrovie regionali concesse (fase 1 subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura)
- Manutenzione straordinaria per incremento dell'affidabilità (fase 2 subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura)
- Manutenzione straordinaria armamento sede ed opere d'arte (fase 3

subentro di RFI nella gestione dell'infrastruttura).

Art. 3 - Durata dell'Accordo

Gli effetti del presente atto decorrono dal giorno della sua repertoriatura, a cura della Regione, e sino all'ultimazione di tutte le attività tecnico-amministrative legate alla progettazione, direzione lavori, realizzazione, collaudo, regolare esecuzione e messa in servizio, ai sensi dei requisiti di legge e delle disposizioni ANSFISA *ratione temporis* applicabili, degli interventi di cui al precedente art. 2, e comunque entro e non oltre 31 dicembre 2027, fatte salve le eventuali proroghe concordate per iscritto tra le Parti.

Art. 4 - Comunicazioni

Ciascuna parte è tenuta a informare senza ritardo le altre Parti circa ogni comunicazione afferente gli interventi di cui all'art. 2, comprese le comunicazioni ANSFISA e quelle di ulteriori enti interessati per l'attuazione dell'Accordo.

Art. 5 - Impegni del Soggetto Gestore

Il Soggetto Gestore si impegna a prestare alla Regione ed ai soggetti Attuatori la cooperazione necessaria allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si impegna a:

- a cooperare per la corretta esecuzione dell'Accordo, trasmettendo le relative verifiche e valutazioni;
- b fornire le informazioni necessarie per la corretta compilazione dei documenti relativi alla sicurezza dei cantieri in cui si svolgeranno gli interventi;
- c informare tempestivamente in merito a qualsiasi modificazione del

contesto oggetto degli interventi, che potenzialmente potrà indurre nuove interferenze o comportare potenziali rischi aggiuntivi rispetto a quelli presi in considerazione in fase progettuale ed anche riguardo a quei lavori che verranno eseguiti in presenza ed in continuità con l'esercizio ferroviario;

d assicurare compatibilmente con le proprie risorse disponibili l'eventuale personale di scorta per i lavori in linea, le attività di piazzale, le interruzioni necessarie alle lavorazioni, in coerenza con il programma di esercizio della linea oggetto di intervento, e rendere fruibili eventuali aree di cantiere e quanto necessario per l'esecuzione dei lavori;

e acquisire le necessarie autorizzazioni da parte dell'ANSFISA, così come previste dal D.Lgs. n. 50/2019, dal D.Lgs. n. 57/2019 e dalle Linee guida ANSFISA del 28/06/2019, ovvero di quelle successivamente emanate, e secondo quanto definito nel proprio sistema di gestione della Sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario ("SGS") del Soggetto Gestore, fornendo a riguardo ai Soggetti Attuatori la collaborazione e le informazioni propedeutiche di pertinenza.

Il Soggetto Gestore ha individuato nella persona del Responsabileil Referente aziendale del procedimento.

Art. 6 - Impegni del Soggetti Attuatori

SCR Piemonte spa ed RFI spa assumono il ruolo di Soggetto Attuatore degli interventi come esplicitati all'art. 2 nel limite del rispettivo importo pari a:

- € 20.000.000,00 per SCR Piemonte (comprensivo di spese generali come da convezione tra SCR Piemonte e Regione e di IVA, con esclusione degli oneri

risarcitori o per contenzioso)

- € 120.500.000,00 per RFI (comprensivo di spese generali al 10% e di IVA, con esclusione degli oneri risarcitori o per contenzioso).

In virtù di tale ruolo, i Soggetti Attuatori sono responsabili della progettazione, della direzione lavori e di quant'altro necessario alla realizzazione, collaudo e supporto al Soggetto Gestore per la messa in servizio dell'intervento, e dell'elaborazione per conto del medesimo Soggetto Gestore della documentazione richiesta. I Soggetti Attuatori forniscono altresì il supporto necessario nell'interfaccia con ANSFISA all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2019, dal D.Lgs. n. 57/2019, dalle Linee guida ANSFISA del 28/06/2019, ovvero di quelle successivamente emanate, e dal SGS del Soggetto Gestore.

A Nello svolgimento delle attività sopra descritte, i Soggetti Attuatori:

- 1 sono responsabili, per quanto di competenza, del rispetto e dell'applicazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e prescrizioni delle Autorità competenti;
- 2 eseguono le attività conformemente a quanto previsto nel SGS del Soggetto Gestore, fornendo le evidenze relative all'applicazione dello stesso, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'eventuale assolvimento di specifiche richieste di ANSFISA. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, ci si riferisce in particolare a:
 - formazione e mantenimento delle competenze del personale RFI coinvolto, come definito nel SGS del Soggetto Gestore, acquisite e gestite con il supporto dello stesso per quanto di pertinenza;
 - tracciabilità dell'attività svolta;

- forniture di beni, servizi, lavori (qualificazione del personale del fornitore, certificazioni della strumentazione, ecc.);

3 garantiscono lo scambio reciproco di tutte le informazioni pertinenti in materia di sicurezza di esercizio, sicurezza del lavoro ed ambiente.

B Inoltre, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si impegnano, nei limiti delle risorse disponibili, a coordinare e/o eseguire:

1 la redazione e/o l'affidamento dei progetti definitivi ovvero progetti di fattibilità tecnico-economica;

2 la predisposizione del bando di gara e la scelta dell'aggiudicatario (per gli interventi di upgrading e potenziamento) ovvero l'uso degli accordi quadro di manutenzione e rinnovo vigenti (per gli interventi di adeguamento dell'infrastruttura agli standard tecnici di RFI) per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'esecuzione delle opere comprensiva di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza;

3 le operazioni di collaudo, verifiche tecniche, assistenza in garanzia e supporto al Soggetto Gestore per la messa in servizio;

4 tutte le ulteriori prestazioni/incombenze, previste a carico della stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

5 il recepimento degli esiti, nello sviluppo dell'attività, della verifica CE dei sottosistemi effettuata da organismo di valutazione della conformità (OVC), individuato dai Soggetti Attuatori dopo l'esecuzione negoziale e nominato per essa dal Soggetto Gestore, ai sensi del D.Lgs n. 57/2019;

6 il recepimento degli esiti, nello sviluppo dell'attività, della verifica

effettuata dall'Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) in riferimento al D.Lgs n. 50/2019, individuato dai Soggetti Attuatori e nominato dal Soggetto Gestore, come sopra, ai sensi del D.Lgs n. 57/2019;

- 7 la predisposizione e consegna al Soggetto Gestore di tutta la documentazione necessaria per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2019, dal D.Lgs. n. 57/2019 e dalle Linee guida ANSFISA del 28/06/2019, ovvero di quelle successivamente emanate;
- 8 la predisposizione e la consegna al Soggetto Gestore di tutta la documentazione necessaria per l'applicazione del Regolamento UE 402/2013 come definito nel SGS del Soggetto Gestore e avvalendosi, per quanto necessario, delle informazioni fornite dallo stesso;
- 9 la consegna al Soggetto Gestore, su supporto cartaceo e informatico, di tutto il materiale documentale necessario per il normale esercizio ferroviario e la manutenzione programmata e accidentale (as-built, manuali di uso e manutenzione, piani di manutenzione, cataloghi parti di ricambio, ecc.).

C RFI si impegna anche a supportare il Soggetto Gestore nelle attività necessarie per l'esercizio degli impianti di nuova realizzazione, mediante la sottoscrizione di ulteriori specifici contratti per:

- 1 la predisposizione delle norme di esercizio/procedure di interfaccia necessarie per l'esercizio ferroviario;
- 2 la formazione del personale del Soggetto Gestore per le attività di sicurezza, Manutenzione Infrastruttura e Gestione della Circolazione, ai fini del conseguimento delle abilitazioni e qualificazioni necessarie

allo svolgimento delle mansioni previste dal Decreto ANSF n. 4/2012 e dal Sistema di Acquisizione e Mantenimento delle Competenze (SAMAC) del Soggetto Gestore;

- 3 l'assistenza post-attivazione per le attività di manutenzione e di gestione della circolazione;
- 4 l'approvvigionamento di apparecchiature / strumenti / software necessari per la manutenzione programmata e accidentale e l'approvvigionamento di parti di ricambio, eccedenti quanto già ricompreso nei contratti di appalto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2.

I Soggetti Attuatori comunicheranno il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le diverse fasi attuative degli interventi di rispettiva competenza di cui all'art. 2 del presente Accordo.

Nel corso della realizzazione dei predetti interventi, i Soggetti Attuatori assicureranno l'interfacciamento con il Soggetto Gestore, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e il rispetto del Programma di esercizio della ferrovia oggetto degli interventi (ad esempio, nell'individuazione e gestione degli eventuali rischi per la circolazione derivanti dall'intervento, nella pianificazione delle interruzioni eventualmente necessarie, ecc.).

Art. 7 - Impegni della Regione

La Regione, ai fini del presente Atto, assume il ruolo di Committente degli interventi.

In virtù di tale ruolo, la Regione si adopera per il superamento di eventuali difficoltà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con gli Enti terzi ed i

soggetti interessati dall'esecuzione dei lavori.

A La Regione riconosce ai Soggetti Attuatori il corrispettivo per la progettazione, realizzazione e messa in servizio degli interventi, secondo le rispettive competenze, come dettagliato all'art. 2. L'importo riconosciuto, nel limite delle risorse stanziato con Decreto n.439/2021, comprende i costi per le prestazioni esterne da affidare in appalto, la direzione lavori, la fornitura dei materiali, la verifica e la validazione dei progetti, gli incarichi agli organismi di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2019, del D.Lgs n. 57/2019 e del Regolamento UE 402/2013, i costi interni per il personale, le spese generali e l'IVA, nonché il periodo di garanzia minimo previsto dalle leggi vigenti;

B Fatta salva l'anticipazione (ad oggi stimata al 30% del valore del contributo) volta a coprire i costi per la progettazione e realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dell'infrastruttura agli standard tecnici di RFI stessa, il corrispettivo che la Regione riconosce ai Soggetti Attuatori verrà erogato, in relazione all'avanzamento del piano degli interventi complessivamente inteso, con specifiche modalità che saranno individuate con Decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto. Tali erogazioni avverranno sulla base dei costi effettivamente sostenuti, nonché al netto della quota IVA che verrà versata direttamente all'erario dalla Regione ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (in regime IVA Split payment);

C Il limite massimo di spesa è pari a € 140.500.000,00, come dettagliato all'art.2 per le rispettive competenze dei Soggetti Attuatori.

D Le fatture emesse dai Soggetti Attuatori saranno pagate, previo esito positivo della verifica della documentazione trasmessa, entro 30 giorni dalla

data della fattura di fine mese;

E La liquidazione delle somme dovute dovrà essere effettuata su c/c intestato a:

- SCR Piemonte SpA, con il seguente IBAN Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT45L0103001000000002911964,

- Rete Ferroviaria Italiana SpA, con il seguente IBAN Unicredit
IT97T0200805351000500083560,

E) Il codice CUP che verrà evidenziato in fattura sarà richiesto dai Soggetti attuatori per i rispettivi interventi di competenza.

La Regione ha individuato nella persona del Direttore il Referente regionale del procedimento.

Art. 8 – Cronoprogramma

I Soggetti Attuatori provvederanno a predisporre un completo e dettagliato cronoprogramma che dovrà tenere conto e rispettare tutte le attività ed il fabbisogno finanziario di cui all'Allegato 1 del Decreto, articolato per fasi operative nonché degli altri vincoli che derivino dalla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. Tale cronoprogramma consentirà inoltre che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario, in coerenza con il programma di esercizio della linee ferroviarie Torino-Ceres e Canavesana.

Il cronoprogramma, ed ogni sua modifica rilevante, dovrà essere condiviso con la Regione ed il Soggetto Gestore anche per finalizzare i tempi di subentro di RFI spa nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria delle due linee sopra citate. La predisposizione del cronoprogramma avverrà entro 30

giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'art.2 comma 4 del Decreto n.439/2021.

Ogni sua modifica dovrà essere comunicata anche al fine di notificare all'ANSFISA le variazioni intervenute.

Art. 9 - Elaborati progettuali

I Soggetti Attuatori si impegnano a condividere con le altre Parti gli elaborati progettuali, prima della loro validazione, per tutti gli interventi previsti all'art. 2 dell'Accordo.

Successivamente, ai fini dell'erogazione dei contributi, i Soggetti Attuatori trasmetteranno alla Regione la documentazione prevista dall'art. 11 del Decreto.

Art. 10 – Rendicontazione finale

I Soggetti Attuatori provvederanno, ad avvenuta ultimazione e messa in esercizio delle opere, alla verifica del quadro economico finale dell'intervento e alla redazione di una relazione sull'andamento dei lavori, contenente una dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'ambito del quadro economico finale.

I Soggetti Attuatori provvederanno a inoltrare contestualmente alla Regione copia del conto finale e della documentazione relativa al collaudo delle opere ed alla successiva messa in esercizio.

Art. 11 - Varianti

Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dalla Regione, sentito il Soggetto Gestore, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché degli adempimenti previsti dall'art. 10 e delle

eventuali modifiche progettuali di cui all'art. 9.

Le varianti saranno trasmesse dalla Regione al MIMS ai soli fini della verifica della loro coerenza agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Art. 12 - Monitoraggio

Ai fini del monitoraggio e anche nel rispetto dell'art. 14 del Decreto, i Soggetti Attuatori si impegnano a predisporre e inviare semestralmente un report di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di cui all'art. 2 dell'Accordo.

A tal fine i Soggetti Attuatori si impegnano inoltre a garantire alla Regione l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa agli interventi finanziati.

Art. 13 – Oneri risarcitori e per contenzioso

Gli oneri risarcitori e per contenzioso correlati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 dell'Accordo, e richiamati dall'art. 5, comma 4, del Decreto, saranno addebitati al Soggetto Attuatore esclusivamente nel caso in cui si riscontrino gravi responsabilità/inadempienze imputabili allo stesso.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., fatto salvo il diritto all'eventuale maggior danno, l'Accordo potrà essere risolto dalla Parte adempiente attraverso comunicazione scritta a mezzo PEC inviata a ciascuna delle altre Parti, nelle seguenti ipotesi:

- a inadempimento da parte della Regione agli impegni di cui al precedente articolo 7;
- b rilevanti inadempimenti da parte dei Soggetti Attuatori agli obblighi di cui all'articolo 6 con esclusione degli impegni di cui al punto c),

regolati da altri atti;

- c rilevanti inadempimenti da parte del Soggetto Gestore agli obblighi di cui all'articolo 5.

Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si assumono, ciascuna per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Accordo valgono le disposizioni del Decreto di cui alla premessa n. 17 e della normativa vigente in materia.

Art. 17 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'insorgere della controversia. Se entro detto termine non verrà raggiunto un accordo, le Parti si riservano il diritto di dirimere la controversia secondo le modalità e i termini previsti dalla legge, fermo restando che per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione del presente accordo è competente esclusivamente il Foro di Torino.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali (anagrafici e di contatto) riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte forniti in occasione delle attività connesse al presente Accordo verranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs.

196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità inerenti all'Accordo (base giuridica: contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (base giuridica: legale).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

I dati personali raccolti nell'ambito del presente atto saranno trattati da ciascuna Parte limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna Parte si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Nel caso in cui le attività previste dal presente Accordo comportino un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a concordare, anche contrattualmente, i reciproci diritti ed obblighi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016.

In particolare, Le Parti concordano che, nel caso in cui, nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, verranno trattati dati personali da una Parte (Responsabile del trattamento) per conto dell'altra (Titolare del trattamento), i diritti e gli obblighi di Titolare e Responsabile verranno disciplinati dalle Parti tramite specifico Accordo di Data Protection ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 679/2016 (laddove non già disciplinato dalle Parti da precedente atto).

Dati di contatto di Titolari e DPO

Per l'esecuzione del presente Accordo, i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per la Regione Piemonte:

Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.piemonte.it.

Per GTT spa:

Titolare del Trattamento è GTT S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolare.privacy@gtt.to.it con sede legale in Torino, Corso Filippo Turati 19/6.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@pec.gtt.to.it.

Per SCR Piemonte spa:

Titolare del Trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., rappresentata dal suo

Legale Rappresentante, contattabile all'indirizzo mail S.C.R. Piemonte S.p.A.,
con sede legale in in Torino, Corso Marconi n. 10.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail
rpd@scr.piemonte.it.

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:

Titolare del Trattamento è R.F.I. S.p.A., rappresentata dall'Amministratore
Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@rfi.it, con sede
legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail
protezionedati@rfi.it.

Art. 19 – Spese

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso e le spese conseguenti
saranno a carico della Parte che ne avrà presentato richiesta.

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, a carico di RFI
S.p.A., è acquisito in forma digitale (modello F24 dell'Agenzia delle Entrate).

Il presente atto consta di n. 19 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente (ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i).

Per la Regione Piemonte

Per G.T.T. S.p.A.

Per S.C.R. Piemonte S.p.A.

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.